

# **COMUNE DI SAN PIETRO MUSSOLINO**

## **(Provincia di Vicenza)**

Nuovo Codice Disciplinare Coordinato col  
Decreto legislativo 27/10/2009 n.150 (Brunetta)

Il presente Codice deriva dal Contratto Collettivo del comparto Enti locali per le ipotesi che, non essendo in contrasto con le norme previste nel decreto, continueranno ad applicarsi, unitamente alle nuove disposizioni introdotte nel Decreto Legislativo n 165/01 (come modificato dal D.Lgs 150/09) fino al prossimo CCNL cui è demandata la rielaborazione codificata dell'intera disciplina. Fermo restando che le norme del D.L. 165/01 costituiscono norme imperative (art. 55 D.Lgs. 165 come modificato dall'art. 66 del decreto attuativo Brunetta), la tabella che segue riporta le fattispecie disciplinari previste dall'ultimo CCNL sulle quali vengono innestate le modifiche del decreto che integrano o modificano gli elementi essenziali dei comportamenti rilevati disciplinarmente, attribuiscono nuove sanzioni o ne modificano l'entità sanzionatoria.

SANZIONE	FONTE	FATTISPECIE DISCIPLINARE
Rimprovero verbale, Rimprovero scritto, multa di importo pari a quattro ore di retribuzione	art.3 comma 4 ccnl 11.4.2008	inosservanza disposizioni di servizio, anche in tema di assenze per malattia, nonche' dell'orario di lavoro
		condotta non conforme a principi di correttezza verso superiori o altri dipendenti o nei confronti del pubblico
		negligenza nell'esecuzione dei compiti assegnati, nella cura dei locali, e dei beni mobili o strumenti a lui affidati o sui quali, in relazione alle sue responsabilita', debba espletare attivita' di custodia o vigilanza
		inosservanza degli obblighi in materia di prevenzione degli infortuni e di sicurezza sul lavoro ove non sia derivato danno o disservizio
		rifiuto ad assoggettarsi a visite personali disposte a tutela del patrimonio dell'ente, nel rispetto di quanto previsto dall'art.6 della legge 20 maggio 1970, n.300
sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a un massimo di 10 giorni	art.3 comma 5 ccnl 11.4.2008	recidiva nelle mancanze previste dal comma 4, che abbiano comportato l'applicazione del massimo della multa
		particolare gravita' delle mancanze previste al comma 4
		arbitrario abbandono del servizio
		ingiustificato ritardo, non superiore a 10 giorni, a trasferirsi nella sede assegnata dai superiori
		svolgimento delle attivita' che ritardino il recupero psico-fisico durante lo stato di malattia o di infortunio
		comportamenti non reiterati minacciosi, gravemente ingiuriosi, calunniosi o diffamatori nei confronti di altri dipendenti o degli utenti o di terzi
		alterchi negli ambienti di lavoro, anche con utenti o terzi

SANZIONE	FONTE	FATTISPECIE DISCIPLINARE
sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a un massimo di 10 giorni	art.3 comma 5 ccnl 11.4.2008	manifestazioni ingiuriose nei confronti dell'ente, salvo che siano espressione della liberta' di pensiero, ai sensi dell'art.1 della legge n.300 del 1970
		atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, di particolare gravita' che siano lesivi della dignita' della persona purché non reiterati
		violazione di obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti, da cui sia derivato disservizio ovvero danno o pericolo all'ente agli utenti o ai terzi in assenza di condanna della p.a. al risarcimento del danno
sospesione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino a un massimo di 6 mesi	art.3 comma 6 ccnl 11.4.2008	recidiva nel biennio delle mancanze previste nel comma precedente quando sia stata comminata la sanzione massima oppure quando le mancanze previste al comma 5 presentino caratteri di particolare gravita'
		occultamento, da parte del responsabile della custodia, del controllo o della vigilanza, di fatti e circostanze relativi ad illecito uso, manomissione, distrazione o sottoscrizione di somme o beni di pertinenza dell'ente o ad esso affidati
		atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, lesivi della dignita' della persona purché non reiterati
		chi avvalli o aiuti o permetta comportamenti tesi all'elusione dei sistemi elettronici della presenza e dell'orario o la manomissione dei fogli di presenza o delle risultanze degli stessi
		alterchi di particolare gravita' con vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con utenti
qualsiasi comportamento da cui sia derivato danno grave all'ente o a terzi, a condizione che non ne sia derivata condanna al risarcimento per la p.a.		

SANZIONE	FONTE	FATTISPECIE DISCIPLINARE
licenziamento con preavviso	art.3 comma 7 ccnl 11.4.2008	<p>recidiva plurima, almeno tre volte nell'anno, nelle mancanze previste ai commi 5 e 6, anche se di diversa natura, o recidiva, nel biennio, in una mancanza tra quelle previste nei medesimi commi, che abbia comportato l'applicazione della sanzione massima di 6 mesi di sospensione dal servizio e dalla retribuzione, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 8 lett. a)</p>
		<p>recidiva nell'infrazione di cui al comma 6, lettera c)</p>
		<p>reiterati comportamenti ostativi all'attivita' ordinaria dell'ente di appartenenza e comunque tali da comportare gravi ritardi e inadempienze nella erogazione dei servizi agli utenti</p>
	art.55quater d.lgs.n.165/01	<p>ingiustificato rifiuto di trasferimento disposto dall'amministrazione per motivate esigenze di servizio</p>
		<p>assenza priva di valida giustificazione per un numero di giorni, anche non continuativi, superiore a tre nell'arco di un biennio o comunque per piu' di sette giorni nel corso degli ultimi dieci anni ovvero mancata ripresa dal servizio, in caso di assenza ingiustificata, entro il termine fissato dall'amministrazione</p>
		<p>condanna passata in giudicato per un delitto che, commesso fuori dal servizio e non attinente in via diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta la prosecuzione per la sua specifica gravita'</p>
		<p>violazione dei doveri di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti di gravita' tale secondo i criteri di cui al comma 1, da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro</p>
		<p>prestazione lavorativa riferibile ad un arco temporale non inferiore al biennio, per la quale la p.a. formula una valutazione di insufficiente rendimento dovuta a reiterata violazione di obblighi della prestazione in base a leggi, regolamenti contratti o codici di comportamento</p>

SANZIONE	FONTE	FATTISPECIE DISCIPLINARE
	art.55quater d.lgs.n.165/01	reiterazione nell'ambiente di lavoro di gravi condotte aggressive o moleste o minacciose o ingiuriose o comunque lesive dell'onore e della dignita' personale altrui
		falsita' documentali o dichiarative commesse ai fini o in occasione dell'instaurazione del rapporto di lavoro ovvero di progressioni di carriera
		condanna penale definitiva in relazione alla quale e' prevista l'interdizione perpetua dai pubblici uffici, ovvero l'estinzione, comunque denominata del rapporto di lavoro
		falsa attestazione della presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalita' fraudolente, ovvero giustificazione dell'assenza dal servizio mediante certificazione medica falsa o che attesta falsamente uno stato di malattia
licenziamento senza preavviso	art.3 comma 8 ccnl 11.4.2008	<p>condanna passata in giudicato:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. per i delitti gia' indicati nell'art.1, comma 1, lettere a), b) limitatamente all'art.316 del codice penale, c) ed e) della legge 18 gennaio 1992 n.16; per il personale degli enti locali il riferimento e' ai delitti previsti dagli artt.58, comma 1, lett. a), b) limitatamente all'art.316 del codice penale, lett. c), d) ed e), e 59, comma 1, lett. a), limitatamente ai delitti gia' indicati nell'art.58, comma 1, lett. a) e all'art.316 del codice penale, lett. b) e c) del d.l.gs.n.267 del 2000;</li> <li>2. per gravi delitti commessi in servizio;</li> <li>3. per i delitti previsti dall'art.3, comma 1 della legge 27 marzo 2001 n.97;</li> </ol> <p>condanna passata in giudicato per un delitto commesso in servizio o fuori servizio che, pur non attendendo in via diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta neanche provvisoriamente la prosecuzione per la sua gravita'</p>

SANZIONE	FONTE	FATTISPECIE DISCIPLINARE
licenziamento senza preavviso	art.3 comma 8 ccnl 11.4.2008	violazioni intenzionali degli obblighi non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti, anche nei confronti di terzi, di gravita' tale, in relazione ai criteri di cui al comma 1, da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro
		l'ipotesi in cui il dipendente venga arrestato perche' colto, in flagranza, a commettere reati di peculato o concussione o corruzione e l'arresto sia convalidato dal giudice per le indagini preliminari
sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, fino a 15 giorni, commisurata all'illecito contestato nel procedimento disciplinare connesso	art.55bis d.lgs.n.165/01	lavoratore o dirigente, della stessa o di altra p.a., che, essendo a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, di informazioni rilevanti per un procedimento disciplinare in corso, rifiuta senza giustificato motivo, la collaborazione richiesta dall'autorita' disciplinare ovvero rende dichiarazioni false o reticenti
sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a 3 mesi in proporzione alla gravita' della sanzione disciplinare omessa e, per i soli dirigenti, decurtazione dell'indennita' di risultato per il doppio della durata della sospensione	art.55sexies d.lgs.n.165/01	mancato esercizio o decadenza dell'azione disciplinare per omissione o ritardo ingiustificati degli atti del procedimento o valutazioni manifestamente infondate di insussistenza di condotte palesemente rilevanti disciplinarmente
	art.55septies d.lgs.n.165/01	mancata osservanza delle disposizioni sui controlli sulle assenze
sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 3 giorni fino ad un massimo di 3 mesi in proporzione all'entita' del risarcimento	art.55sexies d.lgs.n.165/01	fatta salva altra sanzione disciplinare, la violazione da parte del lavoratore, degli obblighi della prestazione lavorativa, che abbia comportato condanna per la p.a. al risarcimento del danno
collocamento in disponibilita' e rideterminazione mansioni e qualifica ai fini dell'eventuale ricollocamento del lavoratore	art.55sexies d.lgs.n.165/01	chiunque cagioni grave danno al funzionamento dell'ufficio di appartenenza per inefficienza ed incompetenza professionale accertate tramite sistema di valutazione